Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I **Anno 106° — Numero 101**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 22 aprile 1965** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010	Annuo L. 13.530 Semestrale L. 7.520 Trimestrale L. 4.010
Un fascicolo L. 75 Fascicoli annate arretrate: il doppio	Un fascicolo L. 65 Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

(2373)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ricompense al valor militare concesse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per attività partigiana

Decreto presidenziale 23 novembre 1964
registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1965
registro n. 1 Presidenza, foglio n. 266

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

FRESCHI Fermo, nato a Carpaneto Piacentino il 22 maggio 1921, partigiano combattente. — Alla testa della sua Brigata, con supremo sprezzo del pericolo, si batteva eroicamente nell'aspra lotta per la liberazione di Piacenza. Entrava nella città alla testa delle truppe mentre il nemico volgeva in fuga. — Piacenza, aprile 1945.

(1995)

Decreto presidenziale 10 dicembre 1964
registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1965
registro n. 1 Presidenza, foglio n. 259

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA DI BRONZO

MASSASCUSA Domenico, nato ad Albanella il 30 maggio 1923, partigiano combattente. — Nel corso di un difficile attacco contro una forte postazione nemica, si portava allo scoperto alla testa della formazione nel tentativo di raggiungere una posizione più avanzata dove sistemare la propria arma automatica. Nel percorso, ferito gravemente per lo scoppio di una mina, trascinandosi a stento, incitava ancora i compagni d'arme alla lotta. — Ceric, quota 134, 3 dicembre 1944.

(1998)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ripristino di ricompensa al valor militare

Decreto presidenziale 16 febbraio 1965
registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1965
registro n. 24 Esercito, foglio n. 297

BALLARINO Anselmo, da Terruggia Monferrato (Alessandria), classe 1891, ex capitano ftr. complemento, Distretto di Alessandria. — Gli è ripristinata dal 5 luglio 1954 la medaglia di bronzo al valor militare concessa con decreto luogotenenziale 7 novembre 1915 e successivamente perduta con notificazione inserita nel Bollettino ufficiale 1953, dispensa 48, pagina 3842.

(2716)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 30 marzo 1965, n. 321.

Modifiche alla legge 27 maggio 1961, n. 465, concernente competenze accessorie del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1961, n. 465, è sostituito dal seguente:

« Al personale di cui all'articolo 2 comandato a prestare servizio nella circoscrizione del circolo da cui dipende, ma a otto chilometri almeno dalla sede del circolo stesso o dalla sede della zona di appartenenza, per lavori di durata non inferiore a cinque ore, viene corrisposto un compenso orario nelle seguenti misure:

	Fra le ore 6 e le 22 lire	Fra le ore 22 e le 6 lire
Agenti tecnici superiori, agenti tecnici di prima e seconda classe, capi operai ed operai permanenti e temporanei di prima categoria	120	250
Rimanente personale	105	225 ».

L'ultimo comma del medesimo articolo 3 della citata legge 27 maggio 1961 è sostituito dal seguente:

« Al personale motociclista ed all'eventuale accompagnatore incaricati della ricerca e rimozione dei guasti lungo le linee, è attribuito un compenso di lire 150 per ogni giorno nel quale, per almeno due ore, sono applicati in detto incarico ».

Art. 2.

Il primo comma dell'articolo 4 della legge 27 maggio 1961, n. 465, è sostituito dal seguente:

« Per i percorsi eseguiti a piedi, per perlustrazioni ordinarie, per ricerca di guasti e per recarsi sul lavoro, limitatamente, in quest'ultimo caso, ai percorsi eseguiti all'inizio ed alla fine del lavoro giornalmente effettuato, è corrisposto al personale di cui all'articolo 2 un compenso di lire 35 a chilometro ».

L'ultimo comma del medesimo articolo 4 della citata legge 27 maggio 1961, n. 465, è sostituito dal seguente:

« Per i percorsi eseguiti con mezzi gratuiti compete un'indennità di nette lire 1,35 per chilometro percorso ».

Art. 3.

L'articolo 17 della legge 27 maggio 1961, n. 465, è sostituito dal seguente:

« Al personale, compreso quello degli uffici locali e delle agenzie, che presta servizio durante le ore serali e notturne (dalle 22 alle 6), spetta una indennità oraria di lire 130 dalle ore 22 alle ore 24 e di lire 210 dalle ore zero alle ore sei.

Ai direttori di turno, capiturno e sottocapi, con almeno cinque unità alle proprie dipendenze, negli uffici con servizio permanente, nonchè agli impiegati che svolgono mansioni di capiturno alla commutazione telefonica con almeno cinque dipendenti, che compiano l'intero orario, compete, inoltre, l'indennità di lire 100 per ogni notte.

Detta indennità compete pure ai direttori di treni postali nonchè ai capiturno di ambulante, con almeno cinque unità alle proprie dipendenze, con un minimo di quattro ore di servizio tra serale e notturno ».

Art. 4.

Il primo comma dell'articolo 18 della legge 27 maggio 1961, n. 465, è sostituito dal seguente:

« Per il servizio notturno ridotto non retribuibile con indennità di cui al precedente articolo, prestato negli uffici a traffico notturno ridotto dal personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e della Azienda di Stato per i servizi telefonici, è corrisposta un'indennità complessiva di lire 368 per il turno di servizio completo prestato dalle ore 22 alle ore 8 ».

L'ultimo comma dello stesso articolo 18 della citata legge 27 maggio 1961, n. 465, è sostituito dal seguente:

« Per il servizio notturno ridotto non retribuito con l'indennità di cui al precedente articolo, prestato dal personale delle carriere impiegatizie negli uffici provvisti di speciali dispositivi tecnici e che abbiano speciale importanza per il servizio delle linee, è corrisposta un'indennità di lire 277 ».

Art. 5.

Le misure delle indennità per i servizi viaggianti, previste dall'articolo 19 della legge 27 maggio 1961, numero 465, per il personale ivi indicato, sono modificate come segue:

1) indennità oraria di fuori residenza:

Direttori treni postali e capiturno	L.	188
Rimanente personale	»	169

2) indennità oraria di servizio:

Direttori treni postali	L.	38
Capiturno	»	34
Impiegati	»	31
Agenti in servizio di messaggere	»	30
Agenti in servizio di ambulante	»	27

3) indennità oraria serale e notturna per il servizio in viaggio:

(secondo le aliquote stabilite nel precedente articolo 3)

4) indennità di percorrenza:

per i servizi sui treni diretti, direttissimi e rapidi o su uffici natanti a lungo percorso, per ogni chilometro	L.	1,35
per i servizi sui treni accelerati e *omnibus* o su uffici natanti a breve percorso, per ogni chilometro	»	2 —

Art. 6.

Al personale dipendente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato

per i servizi telefonici, a qualsiasi carriera e qualifica appartenente, può, con il consenso del dipendente, essere affidata, per esigenze di servizio connesse allo espletamento delle proprie mansioni e in relazione alla organizzazione dei servizi ai sensi dell'articolo 4 del regio decreto 18 aprile 1940, n. 689, la conduzione di veicoli a motore di proprietà dell'Amministrazione, purchè gli interessati siano in possesso dei requisiti prescritti dalla legge.

Al personale sopra indicato, oltre alla maggiorazione del premio di esercizio relativo alla mansione svolta, spetta, per ogni giornata di espletamento delle anzidette mansioni integrative, un'indennità giornaliera ragguagliata ad un importo pari ad un trentesimo della maggiorazione prevista dalla tabella *B*, lettera *F*, sub *d-d* allegata alla legge 27 maggio 1961, n. 465, per gli agenti addetti ai trasporti.

La predetta indennità giornaliera non è frazionabile.

In caso di infortunio il personale stesso ha diritto al trattamento previsto dal regio decreto 16 giugno 1938, n. 1275, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 7.

Il personale di cui al precedente articolo 6 può essere autorizzato, a domanda, a fare uso di mezzo di sua proprietà riconosciuto idoneo dall'Amministrazione, purchè abbia contratto idonea assicurazione per responsabilità civile secondo i criteri che saranno stabiliti dall'Amministrazione stessa con titolo ad un'indennità mensile globale per tutti gli oneri a carico dell'interessato derivanti dall'impiego ed uso del proprio mezzo e per la guida di esso:

a) di lire 25.000 se trattasi di automezzo e per percorsi medi giornalieri non superiori ai 50 chilometri e di lire 16 per ogni chilometro percorso oltre i 50 medi giornalieri;

b) di lire 14.000 se trattasi di motomezzo, qualunque sia la lunghezza dell'itinerario giornaliero.

Le indennità predette sono rapportate per trentesimi ai giorni di effettivo servizio.

Per la responsabilità verso terzi si applicano le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'Amministrazione può autorizzare, in luogo del motomezzo, l'uso della bicicletta di proprietà del dipendente, corrispondendo, in tal caso, un'indennità mensile di lire 2.500.

L'articolo 21 della legge 27 maggio 1961, n. 465, è abrogato.

Art. 8.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, valutato in annue lire 2.570.000.000, si farà fronte per l'anno 1965 con il ricavo di anticipazioni che la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Amministrazione stessa sui fondi dei conti correnti postali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 novembre 1945, n. 822, estinguibili in 35 anni, al saggio vigente per i mutui all'epoca della concessione. Gli interessi maturati prima dell'inizio dell'ammortamento saranno capitalizzati al saggio di concessione delle anticipazioni. L'ammortamento delle anticipazioni, aumentato degli interessi capitalizzati, avrà inizio il 1° gennaio 1967. L'onere relativo farà carico al bilancio dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge all'Azienda di Stato per i servizi telefonici, valutato in annue lire 121 milioni, si farà fronte, per l'anno 1965, con variazioni compensative da apportarsi al bilancio dell'Azienda stessa su proposta della medesima.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed ha effetto dal 1° novembre 1964.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 marzo 1965

SARAGAT

MORO — RUSSO — COLOMBO — PIERACCINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 gennaio 1965, n. 322.

Esecuzione dell'Accordo europeo relativo alla soppressione dei visti ai rifugiati, adottato a Strasburgo il 20 aprile 1959.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per l'interno e per la grazia e giustizia;

Decreta:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo europeo relativo alla soppressione dei visti ai rifugiati, adottato a Straburgo il 20 aprile 1959, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'art. 9 dell'Accordo stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1965

SARAGAT

MORO — TAVIANI — REALE

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1965
Atti del Governo, registro n. 192, foglio n. 36. — VILLA

European agreement on the abolition of visas for refugees

The Governments signatory hereto, being Members of the Council of Europe,

Desirous of facilitating travel for refugees residing in their territory,

Have agreed as follows:

Article 1

1. Refugees lawfully resident in the territory of a Contracting Party shall be exempt, under the terms of this Agreement and subject to reciprocity, from the obbligation to obtain visas for entering or leaving the territory of another Party by any frontier, provided that:

(*a*) they hold a valid travel document issued in accordance with the Convention on the Status of Refugees of 28th July 1951 or the Agreement relating to the issue of a travel document to refugees of 15th October 1946, by the authorities of the Contracting Party in whose territory they are lawfully resident;

(*b*) their visit is of not more than three months' duration.

2. A visa may be required for a stay of longer than three months or for the purpose of taking up gainful employment in the territory of another Contracting Party.

Article 2

For the purposes of the present Agreement the "territory" of a Contracting Party shall have the meaning assigned to it by this Party in a declaration addressed to the Secretary-General of the Council of Europe.

Article 3

To the extent that one or more Contracting Parties deem necessary, the frontier shall be crossed only at authorised points.

Article 4

1 The provisions of this Agreement shall be without prejudice to the laws or regulations governing visits by aliens to the territory of any Contracting Party.

2. Each Contracting Party reserves the right to prohibit persons it deems to be undesirable from entering or staying in its territory.

Article 5

Refugees who have entered the territory of a Contracting Party by virtue of the present Agreement shall be re-admitted at any time to the territory of the Contracting Party by whose authorities the travel document was issued, at the simple request of the first-mentioned Party, except where this Party has authorised the persons concerned to settle in its territory.

Accord européen relatif à la suppression des visas pour les réfugiés

Les Gouvernements signataires, Membres du Conseil de l'Europe,

Désireux de faciliter les voyages des réfugiés résidant sur leurs territoires,

Sont convenus de ce qui suit:

Article 1er

1. Les réfugiés résidant régulièrement sur le territoire d'une des Parties Contractantes seront dispensés, aux termes du présent Accord et sous condition de réciprocité, de la formalité des visas pour entrer sur le territoire des autres Parties Contractantes et en sortir par toutes les frontières à condition:

(*a*) qu'ils soient titulaires d'un titre de voyage, en cours de validité, délivré par les autorités de la Partie Contractante de leur résidence régulière, conformément aux dispositions de la Convention relative au Statut des Réfugiés du 28 juillet 1951, ou de l'Accord concernant la délivrance d'un titre de voyage aux réfugiés du 15 octobre 1946;

(*b*) que leur séjour soit inférieur ou égal à trois mois.

2. Le visa peut être exigé pour tous les séjours d'une durée supérieure à trois mois ou pour toute entrée sur le territoire d'une autre Partie en vue d'y exercer une activité lucrative.

Article 2

Le terme « territoire » d'une Partie Contractante aura, en ce qui concerne le présent Accord, la signification que cette Partie lui attribuera dans une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Article 3

Dans la mesure où l'une ou plusieurs des Parties Contractantes le jugerait nécessaire, le franchissement de la frontière n'aura lieu qu'aux postes autorisés.

Article 4

1. Les dispositions du présent Accord ne portent pas atteinte aux prescriptions légales et réglementaires relatives au séjour des étrangers sur le territoire de chacune des Parties Contractantes.

2. Chacune des Parties Contractantes se réserve le droit de refuser l'accès ou le séjour sur son territoire aux personnes qu'elle considère comme indésirables.

Article 5.

Les réfugiés qui se sont rendus sur le territoire d'une Partie Contractante sous le bénéfice des dispositions du présent Accord seront réadmis à tout moment sur le territoire de la Partie Contractante dont les autorités leur ont délivré un titre de voyage, sur simple demande de la première Partie Contractante, à moins que celle-ci n'ait autorisé les intéressés à s'établir sur son territoire.

Article 6

This Agreement shall not prejudice the provisions of any municipal law or bilateral or multilateral treaties, conventions or agreements now in force or which may hereafter enter into force, whereby more favourable terms are applied to refugees lawfully resident in the territory of a Contracting Party in respect of the crossing of frontiers.

Article 7

1. Each Contracting Party reserves the option, for reasons of *ordre public*, security or public health, to delay the entry into force of this Agreement, or order the temporary suspension thereof in respect of all or some of the other Parties, except in so far as the provisions of Article 5 are concerned. The Secretary-General of the Council of Europe shall immediately be informed when any such measure is taken and again when it ceases to be operative.

2. A Contracting Party which avails itself of either of the options provided for in the foregoing paragraph may not claim the application of this Agreement by another Party save in so far as it also applies it in respect of that Party.

Article 8

This Agreement shall be open to the signature of Members of the Council of Europe, who may become Parties thereto either by:

(*a*) signature without reservation in respect of ratification, or

(*b*) signature with reservation in respect of ratification, followed by ratification.

Instruments of ratification shall be deposited with the Secretary-General of the Council of Europe.

Article 9

1. The Agreement shall enter into force one month after the date on which three Members of the Council, in accordance with Article 8, shall have signed the Agreement without reservation in respect of ratification or shall have ratified it.

2. In the case of any Member who shall subsequently sign the Agreement without reservation in respect of ratification, or shall ratify it, the Agreement shall enter into force one month after the date of such signature or the date of deposit of the instrument of ratification.

Article 10

After this Agreement has entered into force the Committee of Ministers of the Council of Europe may, by unanimous vote, invite any Government not a Member of the Council, which is party either to the Convention on the Status of Refugees of 28th July 1951 or to the Agreement relating to the issue of a travel document to refugees of 15th October 1946, to accede to this Agreement. Such accession shall take effect one month after the date of deposit of the instrument of accession with the Secretary-General of the Council of Europe.

Article 6

Les dispositions du présent Accord ne portent pas atteinte aux dispositions des législations nationales, des traités, conventions ou accords bilatéraux ou multilatéraux qui sont, ou entreront en vigueur, en vertu desquels des mesures plus favorables seraient appliquées aux réfugiés résidant régulièrement sur le territoire d'une des Parties Contractantes en ce qui concerne le franchissement de la frontière.

Article 7

1. Chacune des Parties Contractantes se réserve la faculté, pour des raisons relatives à l'ordre public, à la sécurité ou à la santé publique, de ne pas appliquer immédiatement le présent Accord ou d'en suspendre temporairement l'application à l'égard des autres Parties ou de certaines d'entre elles, sauf en ce qui concerne les dispositions de l'article 5. Cette mesure sera immédiatement notifiée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Il en sera de même dès que la mesure en question sera levée.

2. Toute Partie Contractante qui se prévaudra de l'une des facultés prévues à l'alinéa précédent ne pourra prétendre à l'application du présent Accord par une autre Partie que dans la mesure où elle l'appliquera elle-même à l'égard de cette Partie.

Article 8

Le présent Accord est ouvert à la signature des Membres du Conseil de l'Europe qui peuvent y devenir Partie par:

(*a*) la signature sans réserve de ratification,

(*b*) la signature sous réserve de ratification suivie de ratification.

Les instruments de ratification seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Article 9.

1. Le présent Accord entrera en vigueur un mois après la date à laquelle trois Membres du Conseil, conformément aux dispositions de l'article 8, auront signé l'Accord sans réserve de ratification ou l'auront ratifié.

2. Pour tout Membre qui, ultérieurement, signera l'Accord sans réserve de ratification ou le ratifiera, l'Accord entrera en vigueur un mois après la date de la signature ou du dépôt de l'instrument de ratification.

Article 10.

Après l'entrée en vigueur du présent Accord, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe peut inviter, par un vote pris à l'unanimité, tout Gouvernement non membre du Conseil qui est Partie soit à la Convention relative au Statut des Réfugiés du 28 juillet 1951, soit à l'Accord concernant la délivrance d'un titre de voyage aux réfugiés du 15 octobre 1946, à adhérer au présent Accord. L'adhésion prendra effet un mois après la date du dépôt de l'instrument d'adhésion auprès du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Article 11

The Secretary-General of the Council of Europe shall notify Member States of the Council and States acceding to this Agreement:

(*a*) of every signature, with any reservations in respect of ratification, of the deposit of each instrument of ratification, and of the date on which the Agreement enters into force;

(*b*) of the deposit of any instrument of accession in accordance with Article 10;

(*c*) of any notification or declaration received in accordance with Articles 2, 7 and 12, and the date on which is takes effect.

Article 12

Any Contracting Party may terminate its own application of the Agreement by giving three months' notice to that effect to the Secretary-General of the Council of Europe.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Agreement.

Done at Strabourg, this 20th day of April, 1959, in English and French, both texts being equally authoritative, in a single copy which shall remain deposited in the archives of the Council of Europe. The Secretary-General shall transmit certified copies to the signatory Governments.

Article 11

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Membres du Conseil et aux États adhérents:

(*a*) toutes signatures avec les réserves éventuelles de ratification, le dépôt de tout instrument de ratification et la date de l'entrée en vigueur du présent Accord;

(*b*) le dépôt de tout instrument d'adhésion effectué en application de l'article 10;

(*c*) toute notification ou déclaration reçue en application des dispositions des articles 2, 7 et 12, et la date à laquelle celle-ci prendra effet.

Article 12

Toute Partie Contractante pourra mettre fin en ce qui la concerne à l'application du présent Accord, moyennant un préavis de trois mois, donné par une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Strasbourg, le 20 avril 1959, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil en enverra copie certifiée conforme aux Gouvernements signataires.

For the Government of the Republic of Austria:

Pour le Gouvernement de la République d'Autriche:

For the Government of the Kingdom of Belgium:

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique:

P. WIGNY

For the Government of the Kingdom of Denmark:

Pour le Gouvernement du Royaume de Danemark:

Signé à Strasbourg, le 30 novembre 1960

V. U. HAMMERSHAIMB

For the Government of the French Republic:

Pour le Gouvernement de la République française:

M. COUVE DE MURVILLE

For the Government of the Federal Republic of Germany:

with reservation in respect of ratification.

Pour le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne:

sous réserve de ratification.

VON MERKATZ

For the Government of the Kingdom of Greece:

Pour le Gouvernement du Royaume de Grèce:

For the Government of the Icelandic Republic:

Pour le Gouvernement de la République islandaise:

For the Government of Ireland:

Pour le Gouvernement d'Irlande:

For the Government of the Italian Republic:

Pour le Gouvernement de la République italienne:

For the Government of the Grand Duchy of Luxembourg:
with reservation in respect of ratification.

Pour le Gouvernement du Grand Duché de Luxembourg:
sous réserve de ratification.

E. SCHAUS

For the Government of the Kingdom of the Netherlands:

Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas:

sous réserve de ratification.

Signé à Strasbourg, le 4 juin 1959

M. Z. N. WITTEVEEN

For the Government of the Kingdom of Norway:

Pour le Gouvernement du Royaume de Norvège:

Signé à Strasbourg, le 25 novembre 1960

Einar LÖCHEN

For the Government of the Kingdom of Sweden:

Pour le Gouvernement du Royaume de Suède:

Signé à Strasbourg, le 30 novembre 1960

K. G. LAGERFELT

For the Government of the Turkish Republic:

Pour le Gouvernement de la République turque:

For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland:

Pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord:

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
MORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 marzo 1965, n. 323.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Pasquale, in località Cannole del comune di Sannicola (Lecce).

N. 323. Decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Gallipoli in data 1° luglio 1963, integrato con tre dichiarazioni del 20 settembre 1963, di cui una munita di postilla in data 17 ottobre 1964, relativo all'erezione della Parrocchia di San Pasquale, in località Cannole del comune di Sannicola (Lecce).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1965
Atti del Governo, registro n. 192, *foglio n.* 41. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 marzo 1965, n. 324.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Silvestro Papa, in Monte Roberto (Ancona).

N. 324. Decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Silvestro Papa, in Monte Roberto (Ancona).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1965
Atti del Governo, registro n. 192, *foglio n.* 48. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 marzo 1965, n. 325.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale della «Madonna del Divino Amore», in Jesi (Ancona).

N. 325. Decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale della «Madonna del Divino Amore», in Jesi (Ancona).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1965
Atti del Governo, registro n. 192, *foglio n.* 47. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 marzo 1965, n. 326.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Marco in Bassano del Grappa (Vicenza).

N. 326. Decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Vicenza in data 4 novembre 1963, relativo all'erezione della Parrocchia di San Marco in Bassano del Grappa (Vicenza). Viene, altresì, riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della Parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1965
Atti del Governo, registro n. 192, *foglio n.* 43. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 marzo 1965, n. **327**.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Patrignano, in frazione Ospedaletto del comune di Coriano (Forlì).

N. 327. Decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Patrignano, in frazione Ospedaletto del comune di Coriano (Forlì).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1965
Atti del Governo, registro n. 192, foglio n. 46. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 marzo 1965, n. **328**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Santa Rita da Cascia, in località Croce della frazione Borsea del comune di Rovigo.

N. 328. Decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Adria in data 31 ottobre 1962, integrato con postilla e dichiarazione di pari data, relativo all'erezione della Parrocchia di Santa Rita da Cascia, in località Croce della frazione Borsea del comune di Rovigo. Viene, altresì, riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della Parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1965
Atti del Governo, registro n. 192, foglio n. 42. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1965.

Integrazione e modificazione del Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1963, con il quale, in applicazione dell'art. 5 del regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178, è stato provveduto alla nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra per il quadriennio 1963-1967;

Vista la legge 12 novembre 1964, n. 1242, con cui è stato sostituito l'art. 5 del regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175;

Rilevata l'opportunità di integrare e modificare il citato decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1963, provvedendo alla nomina e alle necessarie sostituzioni in applicazione di quanto disposto dall'articolo 1 della legge 12 novembre 1964, n. 1242;

Considerato che occorre, altresì, provvedere alla sostituzione della medaglia d'oro Ugo Costamagna, scelto tra le persone designate dall'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra, perchè dimissionario;

Viste le designazioni delle Amministrazioni e degli Enti interessati;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, per il quadriennio 1963-1967, costituito con decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1963, è integrato e modificato come segue:

Pelosi dott. Walter, vice prefetto, designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in sostituzione dell'avv. Salvatore Pagliuca, estraneo all'Amministrazione dello Stato;

Rosa dott. Guido, tenente generale medico in s.p.e., designato dal Ministero della difesa;

Fierro dott. Achille, ispettore generale medico, designato dal Ministero della sanità;

Agostini comm. Gerardo e Coscia perito ind. Giulio, scelti fra le sei persone designate dall'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra;

Arcaroli dott. Giuseppe e Brisighelli rag. Giorgio, scelti fra le sei persone designate dall'Associazione nazionale vittime civili di guerra;

Giunti avv. Gino, scelto fra le tre persone designate dall'Unione nazionale mutilati per servizio;

Amantea dott. Fortunato, rappresentante del personale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1965

SARAGAT

MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1965
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 346

(2778)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1964.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona a valle dell'abitato del comune di Fiuggi.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TURISMO E SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, art. 1, n. 4;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Frosinone per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 23 ottobre 1962, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona del territorio comunale di Fiuggi;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Fiuggi;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Precisato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità e, comunque, di modifiche allo stato del

luogo protetto dalla legge, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di lavori che si intendano effettuare nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, a valle dell'abitato, forma una caratteristica conca, particolarmente pittoresca per i magnifici boschi in essa racchiusi, e costituisce — per i suoi suggestivi quadri naturali — un'importante bellezza panoramica offrendo inoltre punti di vista e belvedere dai quali si gode lo spettacolo di tale bellezza;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Fiuggi a valle dell'abitato, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. La zona è delimitata nel modo seguente: a nord, dalla strada comunale della via Vecchia di Acuto, ad est, dal Fosso del Diluvio sino al confine del territorio di Ferentino, a sud, dal confine col territorio del comune di Ferentino, ad ovest, dal confine del comune di Acuto.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Frosinone.

La Soprintendenza ai monumenti di Roma curerà che il comune di Fiuggi provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 23 dicembre 1964

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
CALEFFI

Il Ministro per il turismo e per lo spettacolo
CORONA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Frosinone

Verbale n. 5

Oggi, 23 ottobre 1962, presso la sede dell'Amministrazione provinciale di Frosinone si è riunita la Commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche per discutere il seguente ordine del giorno:

1) FIUGGI - *Vincolo panoramico;*

(*Omissis*).

Alle ore 10,30 il presidente, constatata la presenza del numero legale dei componenti la Commissione, a norma dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, dichiara aperta la seduta.

(*Omissis*).

La Commissione provinciale di Frosinone per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche;

Visto che il territorio a valle dell'abitato di Fiuggi forma una amenissima e pittoresca conca, particolarmente per le magnifiche zone boschive in essa racchiuse;

Rilevato che tale territorio costituisce una notevole bellezza panoramica e paesistica con suggestivi quadri naturali;

Visto che esistono punti pubblici di visuali dai quali si gode tale bellezza;

All'unanimità propone di sottoporre a vincolo, a norma dell'art. 1, n. 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, il territorio del comune di Fiuggi delimitato a nord dalla strada comunale della via Vecchia di Acuto, ad est dal Fosso del Diluvio sino al confine del territorio di Ferentino, a sud dal confine col territorio del comune di Ferentino, ad ovest dal confine col comune di Acuto.

(*Omissis*).

Il presidente: GIANNACCARI

Il segretario: CALDERARI

(2642)

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1965.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della collina di Pionta nel comune di Arezzo.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Arezzo per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 17 luglio 1963, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la collina di Pionta sita nel comune di Arezzo;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Arezzo;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termine di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che, indipendentemente dal rilascio della licenza edilizia, il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare lo aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, coperta di vegetazione tanto da offrire una vera e propria oasi di verde caratteristica nel nuovo tessuto urbano, costituisce, unitamente ai reperti paleo-cristiani e classici ivi esistenti, un complesso di cose immobili avente valore estetico e tradizionale;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Arezzo, costituita dalla collina di Pionta, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona ricopre le seguenti particelle del foglio n. 122, sezione Val d'Arno, comune di Arezzo, 52, 53, 54, 61, 62, 63, 64, 65 (parte), 66, 73, 74, 75, 77, 80 (parte), 81, 82, 83, 84 (parte), 85 e 330; le particelle confinano con i terreni dell'Amministrazione provinciale di Arezzo a nord ed a sud col viale

Luigi Cittadini ad est, col tergo dei fabbricati di via Masaccio, strada vicinale della Viaccia ed ancora terreni dell'Amministrazione provinciale di Arezzo.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Arezzo.

La Soprintendenza ai monumenti di Firenze curerà che il comune di Arezzo provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto allo albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 25 marzo 1965

p. Il Ministro: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Arezzo

Verbale della riunione tenuta il 17 *luglio* 1963

Il giorno 17 luglio 1963 nei locali della Casa Vasari di Arezzo si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali per discutere del seguente ordine del giorno.

(*Omissis*).

2. Proposta di tutela del colle di Pionta;

(*Omissis*).

La discussione aperta dal Soprintendente dopo che fu constatata la presenza del numero legale dei commissari si è articolata in due distinte parti una riguardante Castiglion Fiorentino e Montecchio e l'altra riguardante gli argomenti di competenza del comune di Arezzo.

(*Omissis*).

Proposta di tutela della collina di Pionta.

Questa collina, ove è ubicato l'ospedale psichiatrico di Arezzo è di notevole interesse, sia paesistico perchè rappresenta una piacevole area verde nel tessuto cittadino, sia perchè in essa sono reperibili i resti di antichi edifici della Arezzo paleo-cristiana ed anche precedenti. Siccome si è adombrata la possibilità che l'ospedale sia trasferito in altra sede la Soprintendenza si preoccupa per il futuro assetto della zona che a suo avviso non dovrebbe essere destinata a costruzioni intensive ma rimanere zona verde libera o quasi da costruzioni.

Su l'argomento prendono la parola il sindaco prof. Vinaj, il rappresentante degli industriali ing. Mazzi (che propone la non approvazione del vincolo) e il rappresentante dell'Ente provinciale del turismo dott. Berti che fa presente come non sia da ignorare l'aspetto economico della questione nei riguardi dell'Amministrazione provinciale che dal valore del terreno di Pionta dovrà trovare i mezzi per il progettato trasferimento del manicomio. Anche l'arch. Moretti assentisce a quanto dice il dott. Berti.

Infine la Commissione decide all'unanimità di sottoporre a tutela l'area della collina di Pionta (Arezzo) precisata nella allegata cartina perchè essa ha i requisiti previsti dall'art. 1, numeri 2 e 3 della legge n. 1497 essendo sia un giardino di non comune bellezza, sia perchè la zona ha valore tradizionale per i reperti paleo-cristiani e classici ivi esistenti.

La Commissione dichiara che a suo avviso la zona di ponente della collina di Pionta potrà nel futuro essere destinata ad edilizia rarefatta, mentre la parte elevata dovrebbe essere riservata a zona verde escludente ogni sfruttamento edilizio.

La riunione termina alle ore 13,30.

Il Presidente

(2639)

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1965.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di un cono panoramico sulla Chiesa di San Michele e sul Palazzo Lechi nel comune di Calvisano (Brescia).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Brescia per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza dell'11 dicembre 1961, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, il cono panoramico sulla Chiesa di San Michele e sul Palazzo Lechi in comune di Calvisano;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Calvisano (Brescia);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termine di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità o, comunque, di modifiche allo stato del luogo protetto dalla legge, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di lavori che si intendano effettuare nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché, con le zone tenute a parco e la ricca e varia vegetazione tipica locale, costituisce un quadro naturale panoramico visibile per chi transita dall'ultimo tratto dell'importante strada Brescia-Calvisano, formando, altresì, con il gruppo ornamentale della Chiesa di San Michele e del Palazzo Lechi, un complesso di valore estetico e tradizionale;

Decreta:

La costituzione di un cono panoramico nel territorio del comune di Calvisano, comprensivo dei seguenti mappali: 5865 (parte), 4365 (parte), 5500 (parte), 5864 (parte), 2132 e 2129 (parte) e delimitato nel modo che segue:

con il vertice A che parte dalla curva della strada Brescia-Calvisano prima dell'abitato;

con una retta che dal vertice A segue la sponda occidentale della strada Brescia-Calvisano e con una retta che partendo dal vertice A passa per lo spigolo sud-ovest dell'edificio esistente sul mapp. 5500 e tocca lo spigolo nord del mapp. 2132.

Tale cono ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Brescia.

La Soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Calvisano provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto al-

l'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 25 marzo 1965

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Brescia

Verbale n. 3 - *Adunanza dell'*11 *dicembre* 1961

CALVISANO: Definizione del cono panoramico sulla Chiesa di San Michele e Palazzo Lechi.

Assente il sindaco di Calvisano, invitato con lettera raccomandata 1° dicembre 1961, n. 7594.

Il presidente propone alla Commissione l'apposizione del vincolo su alcuni terreni siti in prossimità della Chiesa del sec. XIV di San Michele e Palazzo Lechi, ambedue edifici monumentali in comune di Calvisano, al fine di salvaguardare la vista di tale complesso artistico, mediante un cono panoramico.

LA COMMISSIONE

Constatata l'importanza del complesso monumentale costituito dalla Chiesa di San Michele del XIV secolo e dal Palazzo Lechi sec. XIV, ambedue edifici sottoposti al vincolo della legge 1° giugno 1939, n. 1089;

Considerato che il suddetto gruppo monumentale forma, con le zone circostanti tenute a parco e la ricca e varia vegetazione tipica locale, un quadro panoramico visibile per chi transita dall'ultimo tratto dell'importante strada Brescia-Calvisano;

Considerato che una indiscriminata nuova edilizia comprometterebbe tale visuale;

Delibera:

Assente il sindaco di Calvisano, di costituire un cono panoramico ponendo il vincolo ai sensi dell'art. 1, n. 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, che racchiude i seguenti mappali: 5865 (in parte), 4365 (in parte), 5500 (in parte), 5864 (in parte), 2132, 2129 (in parte); delimitato nel modo che segue:

con il vertice A che parte dalla curva della strada Brescia-Calvisano prima dell'abitato;

con una retta che dal vertice A segue la sponda occidentale della strada Brescia-Calvisano e con una retta che partendo dal vertice A passa per lo spigolo sud-ovest dell'edificio esistente sul mapp. 5500 e tocca lo spigolo nord del mapp. 2132.

(*Omissis*).

(2638)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1965.

Approvazione delle condizioni speciali di polizza per le assicurazioni di gruppo, presentate dalla Rappresentanza generale per l'Italia della Compagnia francese di assicurazione « L'Union Vie », con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda presentata dalla rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Roma, della Compagnia francese di assicurazione « L'Union Vie », intesa ad ottenere l'approvazione delle condizioni speciali per le assicurazioni di gruppo, in sostituzione delle analoghe attualmente in vigore.

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo relativo, debitamente autenticato, le condizioni speciali di polizza per le assicurazioni di gruppo, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Roma, della Compagnia francese di assicurazione « L'Union Vie » in sostituzione delle analoghe di cui al decreto ministeriale 11 novembre 1958.

Roma, addì 2 aprile 1965

p. *Il Ministro*: OLIVA

(2607)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1965.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle sponde del fiume Mincio nei territori dei comuni di Goito, Marmirolo, Rodigo e Mantova.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Mantova per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza dell'8 ottobre 1963, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, le sponde del fiume Mincio nei territori dei comuni di Goito, Marmirolo, Rodigo e Mantova;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, agli albi dei comuni di Goito, Marmirolo, Rodigo e Mantova;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che — indipendentemente dal rilascio della licenza edilizia — il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico, essendo il fiume di per se stesso — con il suo svariato percorso ora tortuoso, ora profondo e tardo dove si apre in tre larghi bacini e svolgentesi in alcuni tratti ai piedi di un magnifico belvedere lungo le estreme propaggini collinari di fronte alle Prealpi — un elemento essenziale di un quadro naturale davvero unico nel mantovano, godibile da svariati punti di vista accessibili al pubblico siti lungo le sponde medesime;

Decreta:

Le sponde del fiume Mincio site nei territori dei comuni di Goito, Marmirolo, Rodigo e Mantova, per una profondità di m. 200 d'ambo le parti a partire dalle rive e per tutto il tratto che corre dalla località di Pozzolo alla Sacca di Goito, (escluso il centro abitato di quest'ultimo) fino al Ponte dei Mulini a Mantova, compreso il Lago Superiore, hanno un notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono quindi sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Mantova.

La Soprintendenza ai monumenti di Verona curerà che i comuni di Goito, Marmirolo, Rodigo e Mantova provvedano all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto agli albi comunali entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che i Comuni stessi tengano a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 3 aprile 1965

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Mantova

Verbale di seduta

Alle ore 10 del giorno 8 ottobre 1963, presso la sede della Amministrazione provinciale di Mantova si è riunita la Commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali.

(*Omissis*).

Constatato il raggiungimento del numero legale il presidente apre la seduta e passa alla discussione dell'ordine del giorno.

SPONDE DEL FIUME MINCIO - *Vincolo panoramico*.

Il Mincio è un importante fiume affluente di sinistra del Po, emissario del lago di Garda, dal quale esce presso Peschiera. Attraversa dapprima, per circa 14 km. la serie delle arcuate colline dell'anfiteatro morenico a sud del Benaco fino ad entrare nella bassa e spesso acquitrinosa pianura mantovana, segnando il limite naturale tra la Lombardia ed il Veneto, fatto questo che diede al Mincio, nel passato, una grande importanza militare. Il corso del fiume si svolge, in un primo tratto, tortuoso in direzione da nord a sud, passando per Bozzolo, Goito e Borgo delle Grazie, ove assunta una direzione verso est, scorrendo tardo, flessuoso e profondo, si apre in tre larghi bacini, i quali formano un arco dello sviluppo totale di km. 11 che limita a nord-ovest e a est la città di Mantova.

Questi tre laghi detti Superiore, di Mezzo e Inferiore, si fanno, per la loro formazione risalire al secolo XI, ciò è però messo in dubbio.

Attualmente nel quadro del programma di sistemazioni idrauliche che vanno sotto il nome di « Sistema Adige-Garda-Mincio » un lungo tratto del fiume Mantovano è stato canalizzato fin dal 1956.

Il paesaggio del Mincio intercollinare venne sconvolto dalle scavatrici a iniziare da Peschiera fino al confine della provincia di Mantova, sopra Pozzolo. Se a valle di Pozzolo il Mincio può dirsi salvo (semprechè vi sia mantenuta una portata d'acqua pressochè naturale), gravemente compromesso è invece il breve arco di fiume (circa 3 km.) che scorre da Palazzina (confine della Provincia) all'abitato di Pozzolo.

Questo breve tronco, scorre ai piedi di un magnifico belvedere, lungo le estreme propaggini collinari, in vista delle prealpi, costituisce l'elemento essenziale di un quadro naturale davvero unico nel Mantovano e raro altrove.

Anche l'altra parte del fiume; a Valle non è meno interessante, ed è per questo che si chiede il vincolo dal tratto del fiume Mincio a Monte, che a partire dal confine con la provincia di Verona, porta a Mantova interessando i comuni di Marmirolo, Goito, Rodigo, Mantova, per un tratto di metri 200 ai due lati dall'argine maestro del fiume.

Pertanto considerato che il fiume di per se stesso, è di una bellezza panoramica che si può considerare quadro naturale di cui se ne può ammirare lo spettacolo da quei punti di vista o belvedere accessibili al pubblico, la Commissione all'unanimità ne propone il vincolo, ai sensi dell'art. 1, comma 4 della legge *29 giugno 1939, n. 1497*, e dell'art. 9, comma quinto del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, per il tratto che corre dalla località di Pozzolo, alla sacca di Goito (escluso il centro abitato) fino a Mantova, per una profondità di metri 200 d'ambo le parti a partire dalle rive, secondo la planimetria allegata che è parte integrante del presente verbale.

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, il presidente ringrazia gli intervenuti e toglie la seduta.

Il presidente: GHIRARDINI

Il segretario: GABRIELI

(2643)

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1965.

Classificazione tra le comunali di una strada in comune di Posada, provincia di Nuoro.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la istanza n. 1126 dell'8 luglio 1961 del Consorzio di bonifica del Nuorese, concernente la classificazione a comunale della strada di bonifica « in sinistra del rio Posada » in agro di Posada;

Ritenuto che il comune di Posada, invitato a termini dell'art. 10 della citata legge n. 126 a pronunciarsi sulla classificazione in parola con lettere ministeriali n. 2408 del 7 aprile 1964, n. 3322 del 20 maggio 1964, n. 4024/4026 del 24 luglio 1964, n. 7236 del 29 ottobre 1964 e con note dell'Ufficio del genio civile di Nuoro n. 9111/5555 del 7 giugno 1962, e n. 124 del 31 gennaio 1964, n. 5293 del 12 giugno 1964, non ha mai dato risposta;

Ritenuto che il silenzio di quel Comune può essere interpretato quale tacito assenso;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada di bonifica: « in sinistra del rio Posada » in agro di Posada, costruita dal Consorzio di bonifica del Nuorese, della lunghezza di km. 3+047, è classificata comunale ed inclusa nell'elenco del comune di Posada (Nuoro).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 aprile 1965

Il Ministro: MANCINI

(2617)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 9 aprile 1965:

Farano Raffaello, notaio residente nel comune di Maschito, distretto notarile di Melfi, è trasferito nel comune di Formicola, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere;

Gerardi Simone, notaio nel comune di Vicopisano, distretto notarile di Pisa, è trasferito nel comune di Spilimbergo, distretto notarile di Udine;

Caputo Nicola, notaio residente nel comune di Andretta, distretto notarile di Avellino, è trasferito nel comune di Guardia Lombardi, stesso distretto;

Torella Pasquale, notaio residente nel comune di Postiglione, distretto notarile di Salerno, è trasferito nel comune di Contursi, stesso distretto;

Ciuccarelli Lorenzo, notaio residente nel comune di Falerone, distretto notarile di Ascoli Piceno, è trasferito nel comune di Montegiorgio, stesso distretto;

Kustermann Fabrizio, notaio residente nel comune di Castel San Nicolò, distretto notarile di Arezzo, è trasferito nel comune di Guarcino, distretto notarile di Frosinone;

Tortora Giuseppe, notaio residente nel comune di Ottaviano, distretto notarile di Napoli, è trasferito nel comune di Terzigno, stesso distretto;

Restaino Canio, notaio residente nel comune di Capriati al Volturno, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, è trasferito nel comune di Agerola, distretto notarile di Napoli.

(2731)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Pico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 8 aprile 1965, il comune di Pico (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2703)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Inclusione coattiva di fondi nella zona di ripopolamento e cattura di Sogliano e Borghi (Forlì)

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1964, nella zona di ripopolamento e cattura di Sogliano e Borghi, denominata « Borghi », dell'estensione di ettari 305.26.53, costituita con delibera del presidente della Giunta provinciale di Forlì, in data 16 novembre 1963, vengono inclusi coattivamente, ai sensi dell'art. 53 del testo unico sulla caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, terreni della superficie di ettari 7.80.77.

La zona assume, pertanto, la superficie complessiva di ettari 313.07.30.

(2706)

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale n. 25526/5781 del 26 ottobre 1964, riguardante la sclassifica, per alienazione, della zona demaniale facente parte del tratturo « Lanciano-Cupello » in Monteodorisio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 10 dicembre 1964, ove è detto particelle numeri « . . . os - c, 37 parte, os - e . . . » leggasi « . . . 47/c, 37 parte, 47/e . . . ».

(2664)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione e smarrimento dei punzoni per il marchio d'identificazione dei metalli preziosi « 308-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati 12 punzoni per il marchio d'identificazione dei metalli preziosi, contrassegnati col numero « 308-AL », della ditta Gervaso Aldo, con sede in Valenza (Alessandria), viale Dante n. 19.

Si rende noto altresì lo smarrimento, da parte della ditta medesima, di altri 4 punzoni forniti le a suo tempo.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni suddetti a restituirli all'Ufficio metrico provinciale di Alessandria.

(2722)

Deformazione dei punzoni per il marchio d'identificazione dei metalli preziosi « 1028-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i punzoni per il marchio d'identificazione dei metalli preziosi, contrassegnati col numero « 1028-AL », della ditta Cattaneo Luigi, con sede in Valenza (Alessandria), via Carlo Noè n. 51.

(2721)

Deformazione dei punzoni per il marchio d'identificazione dei metalli preziosi « 1066-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i punzoni per il marchio d'identificazione dei metalli preziosi, contrassegnati col numero « 1066-AL », della ditta Emanuelli Eros, con sede in Valenza (Alessandria), via Lega Lombarda n. 25.

(2723)

Deformazione dei punzoni per il marchio d'identificazione dei metalli preziosi « 1082-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i punzoni per il marchio d'identificazione dei metalli preziosi, contrassegnati col numero « 1082-AL », della ditta Balduzzi e Proti, con sede in Valenza (Alessandria), via B. Cellini n. 77.

(2724)

Deformazione dei punzoni per il marchio d'identificazione dei metalli preziosi « 51-BO »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i punzoni per il marchio d'identificazione dei metalli preziosi, contrassegnati col numero « 51-BO », della ditta Franchini Ferdinando, con sede in Bologna, via Isaia n. 24.

(2725)

Deformazione dei punzoni per il marchio d'identificazione dei metalli preziosi « 1083-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i punzoni per il marchio d'identificazione dei metalli preziosi, contrassegnati col numero « 1083-AL », della ditta Pagliano Pietro e Bontolo Dante, con sede in Valenza (Alessandria), via Novi n. 13.

(2726)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificati sostitutivi a tutti gli effetti di diplomi originali di abilitazione professionale

Il dott. Francesco D'Amato, nato a Bitetto (Bari) il 6 febbraio 1927, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Sassari il 22 novembre 1962.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Sassari.

(2629)

Il dott. Battista Valzelli, nato a Borgosatollo (Brescia) l'11 giugno 1930, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Parma il 23 novembre 1960.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Parma.

(2630)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società « Cooperativa di produzione e lavoro di Ponte a Cappiano », con sede in Fucecchio, frazione di Ponte a Cappiano (Firenze).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 10 aprile 1965, è stato nominato il Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società « Cooperativa di produzione e lavoro di Ponte a Cappiano », con sede in Fucecchio, frazione di Ponte a Cappiano (Firenze), composto dei signori:

Buti geom. Giovanni, presidente;
Sani Giuseppe e Chiti Dino, membri.

(2704)

Sostituzione del liquidatore della Cooperativa « Consorzio ricostruente », con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 31 marzo 1965, il rag. Filippo Andolina è stato nominato liquidatore della Cooperativa « Consorzio ricostruente », con sede in Roma, in sostituzione del comm. Pasquale Gargiulo, dimissionario.

(2633)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 75

Corso dei cambi del 21 aprile 1965 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,86	624,79	624,77	624,75	624,75	624,88	624,775	624,85	624,88	624,80
$ Can.	579,40	579,40	579,60	579,50	578,05	579,40	579,40	579,37	579,40	579,25
Fr. Sv.	143,77	143,82	143,76	143,80	143,80	143,85	143,805	143,85	143,85	143,82
Kr. D.	90,47	90,44	90,45	90,45	90,20	90,47	90,44	90,45	90,47	90,46
Kr. N.	87,40	87,36	87,37	87,385	87,30	87,39	87,38	87,40	87,39	87,38
Kr. Sv.	121,41	121,41	121,38	121,385	121,35	121,39	121,395	121,40	121,45	121,38
Fol.	173,67	173,61	173,55	173,545	173,65	173,63	173,545	173,65	173,63	173,55
Fr. B.	12,59	12,59	12,5920	12,59	12,585	12,59	12,5885	12,60	12,59	12,59
Franco francese	127,50	127,50	127,495	127,495	127,52	127,51	127,485	127,50	127,51	127,50
Lst.	1748,06	1748,10	1748,10	1747,85	1747,50	1748,25	1747,80	1748,10	1748,25	1747,90
Dm. occ.	157,15	157,12	157,145	157,13	157,12	157,10	157,12	157,12	157,10	157,14
Scell. Austr.	24,18	24,19	24,19	24,18375	24,15	24,19	24,184	24,18	24,19	24,19
Escudo Port.	21,77	21,77	21,80	21,78	21,80	21,78	21,79	21,77	21,78	21,77

Media dei titoli del 21 aprile 1965

Titolo	Quotazione
Rendita 5 % 1935	101,95
Redimibile 3,50 % 1934	98,60
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	85,05
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,10
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,675
Id. 5 % (Città di Trieste)	97,975
Id. 5 % (Beni Esteri)	97,675
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,125
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,45
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,275
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,875
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,90
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	101,20
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,10

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 aprile 1965

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,762
1 Dollaro canadese	579,45
1 Franco svizzero	143,802
1 Corona danese	90,445
1 Corona norvegese	87,382
1 Corona svedese	121,39
1 Fiorino olandese	173,545
1 Franco belga	12,589
1 Franco francese	127,49
1 Lira sterlina	1747,825
1 Marco germanico	157,125
1 Scellino austriaco	24,184
1 Escudo Port.	21,785

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Diario delle prove scritte del concorso per esami a sei posti di consigliere bibliografico di 3ª classe nel ruolo della carriera direttiva del personale dei servizi bibliografici e documentari del Consiglio nazionale delle ricerche.

Le prove scritte del concorso per esami a sei posti di consigliere bibliografico di 3ª classe nel ruolo della carriera direttiva del personale dei servizi bibliografici e documentari del Consiglio nazionale delle ricerche, il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 13 gennaio 1965, avranno luogo in Roma presso la sede del Palazzo degli esami sito in via Girolamo Induno, 4, nei giorni 3, 4, 5 e 6 maggio 1965, con inizio alle ore 8,30.

(2779)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per l'ammissione di quarantacinque allievi alla Accademia della guardia di finanza per l'anno accademico 1965-66.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, sull'ordinamento della Guardia di finanza;

Visto il regolamento sul reclutamento degli ufficiali della Guardia di finanza, emanato col decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1006, registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 1959, atti del Governo, registro n. 122, foglio n. 66, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 1° dicembre 1959;

Visti il regio decreto 5 luglio 1934, n. 1176, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 1934; il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 1945; il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 1948 e la legge 15 luglio 1950, n. 539, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 1950, riguardanti i titoli preferenziali per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che detta norme sui requisiti per l'ammissione ai concorsi e impieghi delle Amministrazioni dello Stato. e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 24 luglio 1940, n. 1178, concernente il requisito dell'età per l'ammissione ai concorsi per l'Accademia della guardia di finanza;

Vista la legge 18 ottobre 1962, n. 1551, che dà facoltà al Ministro per le finanze di ammettere al concorso anche i giovani che conseguono il prescritto titolo di studio nella sessione autunnale dell'anno in cui ha luogo il concorso stesso;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 165, recante modificazioni alla legge 29 gennaio 1942, n. 64, sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente della Guardia di finanza;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 147, che reca modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 165, sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente della Guardia di finanza;

Vista la legge 21 dicembre 1948, n. 1580, concernente il trattamento economico spettante agli allievi dell'Accademia della guardia di finanza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 1957, atti del Governo, registro n. 107, foglio n. 14, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 10 agosto 1957, recante norme sulla documentazione e sulla legalizzazione di firme;

Decreta:

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Posti messi a concorso

E' indetto per l'anno accademico 1965-66 un concorso per esami per l'ammissione di quarantacinque allievi al primo anno del 65° corso dell'Accademia della guardia di finanza.

Dei predetti quarantacinque posti:

trenta sono riservati ai giovani diplomati presso gli istituti d'istruzione media di secondo grado in possesso di uno dei titoli di studio indicati nel successivo art. 2;

quindici sono riservati ai sottufficiali in servizio permanente o in rafferma della Guardia di finanza.

Lo svolgimento del concorso comprende:

a) l'accertamento della idoneità fisio-psichica dei candidati;

b) una prova scritta di cultura generale;

c) tre prove orali.

Il corso avrà inizio alla data che sarà stabilita dal Comando generale della Guardia di finanza e avrà la durata di due anni accademici.

Alla fine del corso gli allievi dichiarati idonei saranno nominati sottotenenti in servizio permanente della Guardia di finanza in relazione alle vacanze esistenti nell'organico degli ufficiali del Corpo.

TITOLO I

DISPOSIZIONI RIFLETTENTI I GIOVANI DIPLOMATI PRESSO GLI ISTITUTI D'ISTRUZIONE MEDIA DI SECONDO GRADO

Art. 2.

Requisiti e condizioni per l'ammissione

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che:

a) siano nati dal 1° novembre 1942 al 31 ottobre 1947;

b) posseggano o siano in grado di conseguire nella prima o seconda sessione di esami del 1965 uno dei seguenti titoli di studio:

diploma di maturità classica;

diploma di maturità scientifica;

diploma di abilitazione rilasciato dagli istituti tecnici commerciali, industriali, agrari, nautici e per geometri o da istituti magistrali.

Non sono ammessi titoli equipollenti.

c) siano celibi o vedovi senza prole;

d) siano riconosciuti fisicamente idonei in seguito ad appositi accertamenti ed abbiano statura non inferiore a metri 1,65;

e) abbiano, se minorenni, il consenso del genitore esercente la patria potestà o del legale rappresentante per contrarre l'arruolamento volontario nella Guardia di finanza;

f) non siano stati espulsi da istituti di istruzione o di educazione dello Stato o equiparati;

g) non siano stati dimessi da una delle Accademia militari per ragioni morali, disciplinari o per inattitudine alla vita militare;

h) abbiano sempre tenuto buona condotta civile e morale da valutarsi a giudizio insindacabile del Ministro per le finanze.

Art. 3.

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione, redatta su carta bollata da L. 400, firmata dall'interessato e controfirmata dal padre o da chi ne esercita la patria potestà qualora il concorrente sia minorenne e non rivesta la qualifica di militare alle armi, deve essere indirizzata e fatta pervenire al Comando generale della Guardia di finanza per posta raccomandata improrogabilmente entro il 21 giugno 1965.

Anche gli appartenenti al Corpo che concorrono per i trenta posti riservati ai giovani diplomati, devono far pervenire la domanda direttamente al Comando generale. Essi dovranno darne contemporaneamente comunicazione gerarchica al Comando da cui dipendono.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal timbro a calendario di un ufficio postale di Roma ed è riportata dal Comando generale in testa alla domanda medesima. Per le domande spedite da Roma non è valido a tale effetto, il tim-

bro apposto dall'ufficio postale all'atto dell'accettazione del plico, ma quello apposto successivamente dall'ufficio postale di arrivo o di smistamento della corrispondenza.

La busta recante il timbro suddetto viene acclusa alla pratica.

Art. 4.

Elementi da indicare nella domanda

(veggasi modello allegato 1)

Il concorrente deve indicare nella domanda:

a) cognome, nome, data e luogo di nascita;

b) titolo di studio di cui è in possesso o che presume di conseguire nella prima o seconda sessione del corrente anno scolastico;

c) distretto militare di appartenenza;

d) indirizzo proprio e della famiglia.

Ogni variazione di indirizzo deve essere segnalata direttamente e nel modo più celere al Comando generale della Guardia di finanza, il quale tuttavia, non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate e tardive segnalazioni di variazioni di recapito, o da eventi di forza maggiore.

Le domande pervenute oltre il termine di cui al precedente art. 3 saranno considerate come non giunte e gli aspiranti saranno esclusi dal concorso.

Art. 5.

Documentazione da produrre

Entro il 9 ottobre 1965 i candidati che conseguono la idoneità nella prova scritta di cui agli articoli 19 e seguenti dovranno far pervenire al Comando generale della Guardia di finanza, sempre a mezzo posta raccomandata, la seguente documentazione

a) estratto dell'atto di nascita (non certificato) su carta da bollo da L. 400;

b) certificato di stato civile libero su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal Comune del luogo di nascita. Ne sono esonerati gli aspiranti il cui estratto dell'atto di nascita rechi l'annotazione dello stato civile.

I vedovi senza prole devono presentare lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 400;

c) atto di assenso su carta da bollo da L. 400 del genitore esercente la patria potestà o del legale rappresentante per contrarre l'arruolamento volontario nella Guardia di finanza, redatto dal sindaco. Ne sono esonerati gli aspiranti che abbiano superato la minore età prima del termine utile per la presentazione della documentazione;

d) domanda direta al Ministero della difesa su carta da bollo da L. 400 con cui il concorrente che riveste il grado di ufficiale di complemento chiede di rinunciarvi per conseguire l'ammissione all'Accademia della Guardia di finanza in qualità di allievo. Il Comando generale della Guardia di finanza darà corso a tale domanda se l'aspirante risulterà vincitore del concorso;

e) uno dei seguenti documenti rilasciati in conformità alle prescrizioni della legge sul bollo:

copia dello stato di servizio o del foglio matricolare per i concorrenti che abbiano prestato o prestino servizio militare;

foglio di congedo illimitato provvisorio o certificato dell'esito di leva rilasciato dal Comune per i concorrenti che abbiano soltanto concorso alla leva. Per i riformati o per i dichiarati rivedibili, il motivo della riforma o della rivedibilità deve risultare dal certificato;

certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal Comune, per i concorrenti che non abbiano ancora concorso alla leva.

I concorrenti appartenenti a classi per le quali non siano state ancora compilate le liste di leva devono produrre una dichiarazione del sindaco, dalla quale risulti che essi saranno compresi nelle liste della propria classe di leva;

f) nulla osta della competente autorità militare su carta da bollo da L. 400. *Tale documento deve essere prodotto* soltanto dai concorrenti che abbiano già partecipato alla visita di leva e dagli iscritti nelle liste della leva di mare;

g) titolo di studio originale o copia autentica notarile. Potrà essere esibito, in via provvisoria, un certificato su carta da bollo da L. 400 con l'indicazione del punto riportato in ciascuna materia, rilasciato dal capo dell'istituto, con l'obbligo di sostituirlo entro il 31 marzo 1966, col diploma originale o con la copia autentica notarile.

I diplomi ed i certificati rilasciati dai capi di scuole pareficate o legalmente riconosciute, devono essere legalizzati dal provveditore agli studi; sono esenti dalla legalizzazione quelli rilasciati dai capi dei predetti istituti di Roma e provincia.

I titoli di studio prescritti non possono essere sostituiti da certificati di iscrizione alle Università;

h) i certificati rilasciati dalle competenti autorità su carta da bollo da L. 400 comprovanti il possesso dei requisiti che conferiscono ai candidati i titoli preferenziali stabiliti per:

gli insigniti di medaglia al valor militare;
gli orfani di guerra;
gli orfani dei caduti per la lotta di liberazione;
gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra;
gli orfani dei caduti per servizio;
i figli degli invalidi di guerra;
i figli degli invalidi civili per fatti di guerra;
i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
coloro che abbiano prestato lodevole servizio nella Guardia di finanza per non meno di un anno;
gli ufficiali di complemento.

Quando la preferenza per parità di requisiti non può essere stabilita in base ai titoli suindicati è determinata dall'età.

E' ammessa, in seguito a presentazione dei relativi certificati, la valutazione dei requisiti che conferiscono ai candidati titoli preferenziali, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ma non oltre il giorno precedente a quello in cui i candidati ammessi alle prove orali siano chiamati a sostenerle.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni dello Stato ovvero alla stessa Amministrazione per altri concorsi.

I documenti di cui alle precedenti lettere b) e c), devono essere di data posteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e così pure quello previsto alla lettera a) se esso tiene anche luogo del certificato di stato libero.

Per i casi di forza maggiore, il Comando generale della Guardia di finanza si riserva la facoltà di ammettere altri documenti e di prescrivere atti notori in sostituzione di quelli previsti dal presente bando, e, per quelle documentazioni che risultassero formalmente irregolari si riserva la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine anzidetto.

I concorrenti dichiarati poveri possono produrre in esenzione dal bollo i documenti di cui alle lettere a), b), c) ed e) a condizione che su di essi siano riportati gli estremi del certificato in carta libera del sindaco e delle autorità di pubblica sicurezza comprovante la iscrizione nell'elenco dei poveri.

I concorrenti in servizio nella Guardia di finanza, nella Arma dei carabinieri, nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza o nel Corpo degli agenti di custodia, devono produrre soltanto il titolo di studio prescritto dal precedente art. 2, entro il termine indicato al primo comma del presente articolo.

La data di arrivo della documentazione anzidetta è stabilita secondo le norme indicate dal precente art. 3.

Art. 6.

Istruttoria delle domande

Il Comando generale della Guardia di finanza, richiederà ed allegherà alle domande ricevute i seguenti atti:

a) foglio di informazioni sul conto dei concorrenti e delle famiglie.

Le informazioni saranno raccolte da ufficiali della Guardia di finanza e stese su apposito modello stabilito dal Comando generale.

Esse verranno assunte esclusivamente sul conto:

dell'aspirante;
dei genitori;
dei fratelli e delle sorelle;
degli zii e dei nonni soltanto se conviventi sotto lo stesso tetto dell'aspirante o residenti nello stesso Comune, qualora si tratti di centri non superiori a 20.000 abitanti.

Ove taluno dei parenti, sul conto dei quali vengono assunte le informazioni, sia deceduto, verrà indicata la causa del decesso;

b) rapporto sul servizio prestato, per i concorrenti militari od impiegati delle Amministrazioni dello Stato, da redigersi ed annotarsi dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note caratteristiche o di qualifica;

c) copia del libretto personale e dello stato di servizio o della cartella personale o del foglio matricolare del concorrente;

d) dichiarazione del casellario giudiziale.

TITOLO II

DISPOSIZIONI RIFLETTENTI I SOTTUFFICIALI DEL CORPO

Art. 7.

Requisiti e condizioni per l'ammissione

Possono partecipare al concorso i sottufficiali che:

a) alla data del 31 ottobre 1965 abbiano non meno di due anni di servizio da sottufficiale nel Corpo e non abbiano superato il 30° anno di età;

b) siano celibi o vedovi senza prole;

c) non si trovino nella condizione di inidonei all'avanzamento;

d) non siano stati già rinviati dall'Accademia al Corpo per insuccesso negli studi o per motivi disciplinari;

e) non abbiano riportato, nell'ultimo anno di servizio, punizioni più gravi degli arresti semplici o della sala di punizione semplice;

f) siano riconosciuti meritevoli di partecipare al concorso per qualità morali ed intellettuali, per cultura generale e professionale, per precedenti disciplinari e di servizio;

g) siano riconosciuti fisicamente idonei in seguito agli accertamenti stabiliti dal successivo art. 15.

Art. 8.

Domanda di ammissione

I sottufficiali che aspirino a partecipare al concorso debbono presentare domanda al Comando dal quale direttamente dipendono per l'impiego entro gli stessi termini statuiti dal precedente art. 3.

La domanda redatta su carta bollata da L. 400 diretta e inoltrata al Comando generale della Guardia di finanza per via gerarchica, deve essere datata e firmata dall'aspirante.

Il Comando che, ai sensi del primo comma riceve la domanda di partecipazione al concorso vi appone immediatamente la attestazione relativa alla data di presentazione e, contemporaneamente, ne informa, telegraficamente, il Comando generale, indicando il grado, cognome e numero di matricola del concorrente.

La domanda deve essere accompagnata:

a) da un rapporto informativo particolareggiato, redatto dal comandante di compagnia o di gruppo, al rango di capitano, o di reparto corrispondente, annotato e firmato dai successivi superiori gerarchici.

In esso deve essere esplicitamente dichiarato se il sottufficiale concorrente è ritenuto perfettamente istruito nei doveri e nelle attribuzioni del proprio grado e se è degno, per qualità morali, intellettuali e di carattere, di avviarsi a conseguire il grado di ufficiale;

b) degli originali (sezione compagnia) del modello 8 e della cartella personale modello 168 del concorrente.

Art. 9.

Istruttoria della domanda

Il comandante dell'Accademia per i sottufficiali in forza all'Accademia stessa, il comandante delle scuole per i sottufficiali dei reparti dipendenti, i comandanti di zona per i sottufficiali delle legioni e dei nuclei regionali pt, il comandante del nucleo centrale pt per i sottufficiali del nucleo medesimo ed il comandante del reparto autonomo centrale per i sottufficiali in forza al Comando stesso, dopo aver verificato la regolarità delle domande, del rapporto informativo e degli altri documenti, provvederanno, di volta in volta, a trasmettere gli atti al Comando generale e nello stesso tempo a raccogliere le informazioni previste alla lettera a) del precedente art. 6.

Art. 10.

Rinunzia al grado rivestito

All'atto della loro ammissione all'Accademia i sottufficiali devono rinunciare al grado rivestito per la durata del corso, a norma dell'art. 5, primo comma del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1961, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 75.

TITOLO III

DISPOSIZIONI COMUNI AD ENTRAMBE LE CATEGORIE DEI CONCORRENTI

Art. 11.

Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice da nominare con successivo decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quello per il tesoro, sarà presieduta da un ufficiale generale della Guardia di finanza e ripartita nelle seguenti Sottocommissioni, ciascuna delle quali sarà presieduta da un ufficiale del Corpo di grado non inferiore a colonnello:

a) Sottocommissione per l'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, costituita da tre ufficiali della Guardia di finanza, membri;

b) Sottocommissione per l'accertamento della attitudine fisio-psichica dei concorrenti al servizio incondizionato nella Guardia di finanza in qualità di ufficiali, costituita da tre ufficiali della Guardia di finanza e da tre ufficiali medici dello Esercito, membri;

c) Sottocommissione per la valutazione delle prove di esame, costituita da due ufficiali della Guardia di finanza e da due professori del ruolo degli istituti d'istruzione media di secondo grado del Ministero della pubblica istruzione, membri.

Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in servizio permanente effettivo e, se fanno parte delle Sottocommissioni in qualità di membri, devono essere di grado non inferiore a capitano.

Gli atti compilati dalle Sottocommissioni per i lavori di rispettiva competenza sono riveduti e controfirmati dal presidente della Commissione giudicatrice.

Art. 12.

Esclusione dal concorso

Il Ministro per le finanze, con provvedimento non motivato, può escludere dal concorso qualsiasi candidato.

Le proposte di esclusione sono formulate dal presidente della Commissione giudicatrice, sulla base del giudizio espresso dalla Sottocommissione indicata alla lettera a) del precedente art. 11.

Art 13.

Mancata presentazione del candidato

Il candidato che non si presenterà nel giorno e nell'ora stabiliti per gli accertamenti fisio-psichici ovvero per l'esame scritto o per le prove orali, sarà eliminato dal concorso.

Art. 14.

Documento di identificazione

Ad ogni visita o prova d'esame i candidati dovranno esibire la carta d'identità oppure un documento di riconoscimento rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, purchè munito di fotografia recente.

Art. 15.

Accertamento dell'idoneità fisio-psichica

L'idoneità fisio-psichica dei candidati è accertata da parte della Sottocommissione indicata alla lettera b) del precedente art. 11, presso l'Accademia della Guardia di finanza in Roma, nel giorno che sarà comunicato ai concorrenti, mediante:

a) visita medica, comprensiva degli esami specialistici;

b) esperimento di educazione fisica;

c) esame psicotecnico;

d) visita medica di controllo all'atto dell'ingresso in Accademia per l'inizio del corso.

I concorrenti che non riportano il giudizio di idoneità alla visita medica o all'esperimento di educazione fisica o all'esame psicotecnico, ovvero alla visita medica di controllo, sono esclusi dal concorso.

Il giudizio espresso dalla competente Sottocommissione in ordine a ciascuno dei predetti accertamenti, che sarà comunicato agli interessati di volta in volta, è inappellabile.

Art. 16.
Requisiti fisio-psichici

La Sottocommissione incaricata dell'accertamento dell'attitudine fisio-psichica dei concorrenti, tenuto presente che è suo compito di scegliere elementi destinati a divenire ufficiali in servizio permanente, che, come tali, devono anche per resistenza fisica essere di esempio ai loro inferiori, dovrà accertare con giusto rigore se i concorrenti siano dotati di valida costituzione organica, regolare conformazione scheletrica ed efficiente sviluppo muscolare, siano esenti da infermità e da imperfezioni fisiche e diano affidamento, per accertate attitudini, di poter ben disimpegnare il servizio di istituto.

I candidati devono avere:

visus corretto pari a 10/10 in ciascun occhio;

l'eventuale vizio di rifrazione, in ogni caso, non superiore ai seguenti limiti massimi:

a) miopia e ipermetropia: 3 diottrie in ciascun occhio;

b) astigmatismo regolare (miopico e ipermetropico): 3 diottrie in uno degli assi principali;

c) astigmatismo misto: 3 diottrie quale somma dello stigmatismo miopico ed ipermetropico;

senso cromatico normale.

Per quanto riguarda la funzione uditiva i concorrenti dovranno percepire la voce afona a 8 metri da un orecchio, almeno e ad una distanza non inferiore a 6 metri dall'altro.

Saranno causa di inidoneità i disturbi della parola (dislalia e disartria) anche se in forma lieve.

Per tutti i concorrenti saranno eseguiti i seguenti esami:

neurologico;

oftalmico;

otorinolaringoiatrico;

schermografico ed eventualmente radiografico del torace;

esame dell'urina;

elettrocardiografico.

Per i concorrenti sottoposti con esito favorevole agli accertamenti e agli esami suddetti sarà eseguita l'analisi sierologica del sangue per l'accertamento della lue.

L'esperimento di educazione fisica consiste nelle seguenti prove, da superare ciascuna, nel massimo di tre tentativi: salto in alto m. 1,10; salto in lungo m. 3,50; corsa piana metri 100 in 15": salita alla fune a braccia e gambe e discesa a sole braccia.

L'esame psicotecnico consiste nella somministrazione di prove intese ad accertare il livello intellettuale e le qualità attitudinali e caratterologiche della personalità.

Art. 17.
Adempimenti della Sottocommissione

Al termine degli accertamenti stabiliti dal precedente articolo 15, lettere a), b) e c) l'apposita Sottocommissione compilerà, per ogni candidato, un processo verbale che sarà firmato da tutti i componenti.

Art. 18.
Ammissione alla prova scritta

Saranno ammessi a sostenere la prova scritta i candidati dichiarati idonei agli accertamenti di cui al precedente articolo 15, lettere a), b) e c).

Art. 19.
Prova scritta

La prova scritta della durata di sei ore, si svolgerà a Roma nel giorno che sarà stabilito dal Comando generale della Guardia di finanza. Avrà inizio alle ore 8,30 dell'orario ufficiale e consisterà nello svolgimento di un tema di cultura generale, unico per tutti i concorrenti, che sarà riferito a nozioni storiche, letterarie, filosofiche, geografiche comprese nei programmi di insegnamento degli istituti di istruzione media superiore.

La Sottocommissione di cui alla lettera c) del precedente art. 11, prepara tre temi, che, chiusi in pieghi suggellati e firmati esteriormente sui lembi di chiusura da tutti i membri e dal segretario, sono fatti recapitare, in piego suggellato, al Comando generale della Guardia di finanza che ne curerà poi la consegna al presidente del Comitato di vigilanza di cui al successivo art. 20.

Art. 20.
Comitato di vigilanza

Un Comitato di vigilanza nominato dal comandante generale della Guardia di finanza, composto di un colonnello presidente, e di ufficiali del Corpo, membri, sorveglierà i candidati durante lo svolgimento della prova scritta.

All'ora stabilita, il presidente del Comitato di vigilanza fa procedere all'appello nominale dei concorrenti e, previo accertamento della identità personale, li fa collocare in modo che non possono comunicare fra loro. Indi fa constare l'integrità della chiusura dei tre pieghi contenenti i temi e fa sorteggiare da uno dei candidati il tema da svolgere.

Art. 21.
Prescrizioni da osservare per la prova scritta

Alla Sottocommissione per la valutazione delle prove di esame, al Comitato di vigilanza e ai concorrenti, è fatto obbligo di osservare le prescrizioni di cui agli articoli 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 22.
Revisione della prova scritta

La revisione dei lavori sarà eseguita dalla Sottocommissione indicata alla lettera c) del precedente art. 11.

La Sottocommissione medesima assegnerà ad ogni elaborato scritto un punto di merito da zero a venti ventesimi.

Il punto di merito di ciascun candidato si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale somma per il numero dei medesimi.

Conseguono l'idoneità e, quindi, l'ammissione agli esami orali i candidati che abbiano riportato la classificazione minima di dieci ventesimi.

Ai candidati che riportano l'idoneità nella prova scritta sarà data comunicazione del voto conseguito.

Art. 23.
Prove orali

Le prove orali consisteranno in:

a) un esame di storia (durata massima 15');

b) un esame di geografia (durata massima 15');

c) un esame di matematica (durata massima 15'); nei limiti del programma allegato 2 al presente decreto.

I programmi relativi alle singole materie sono suddivisi in tesi e su due di queste, estratte a sorte, verteranno gli esami.

La Sottocommissione per la valutazione delle prove di esame, potrà, però, nei limiti dei programmi, rivolgere allo aspirante tutte le altre interrogazioni che riterrà opportune.

Art. 24.
Valutazione delle prove orali

Gli esami orali avranno luogo a Roma, davanti alla stessa Sottocommissione di cui al precedente art. 11, lettera c), nel giorno che sarà fissato e comunicato ai concorrenti.

Per ciascuna materia la Sottocommissione attribuirà ad ogni concorrente un punto di merito da zero a venti ventesimi.

Il punto di merito di ciascuna materia si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori per la stessa materia e dividendo tale somma per il numero dei medesimi.

Conseguono l'idoneità i candidati che abbiano riportato la classificazione minima di dodici ventesimi in ciascuna materia.

Al termine di ogni seduta la competente Sottocommissione formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. Tale elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'Accademia.

Art. 25.
Graduatoria

Il punto di merito complessivo è dato dalla media aritmetica dei punti di merito ottenuti nella prova scritta ed in ciascuna prova orale.

Tale media si ottiene dividendo per cinque la somma dei punti di merito riportati in ciascuna delle tre prove orali e di quello riportato nella prova scritta, al quale viene attribuito il coefficiente di due.

A parità di merito saranno osservate le norme del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive disposizioni in materia.

Le graduatorie, distinte per le due categorie di concorrenti, saranno approvate con decreto ministeriale.

Art. 26.

Ammissione in Accademia dei vincitori del concorso

Sono ammessi all'Accademia della guardia di finanza in qualità di allievi i candidati iscritti nelle graduatorie di merito di cui al precedente art. 25 nei limiti dei posti messi a concorso e secondo l'ordine risultante dalle graduatorie stesse, sempre che abbiano conseguito il giudizio di idoneità nella visita medica di controllo prevista alla lettera *d*) del precedente art. 15.

In difetto di elementi idonei in una delle due categorie di concorrenti, si applicano le disposizioni previste dallo art. 1, n. 2, lettera *b*), del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 165.

Gli ammessi non appartenenti al Corpo, contraggono una ferma triennale di servizio con diritto a rescinderla al termine del corso, ove non fossero riconosciuti idonei a coprire il grado di sottotenente, o anche prima, qualora vengano allontanati d'autorità dall'Accademia o chiedano di essere dimessi per rinuncia al corso stesso.

TITOLO IV

TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 27.

Riduzioni per viaggi in ferrovia

I candidati, per tutti i viaggi in ferrovia che sono tenuti a compiere per effetto della loro convocazione alle varie prove del concorso, nonchè per raggiungere la sede dell'Accademia quando siano dichiarati vincitori del concorso stesso, avranno diritto al beneficio della tariffa militare, in aderenza a quanto previsto dal decreto interministeriale 24 giugno 1959, n. 5795, art. 13, punto II, lettera *e*).

Essi saranno provvisti delle richieste mod. *B* di colore giallo, unitamente ad un foglio di via, a cura dei Comandi della guardia di finanza competenti per territorio per i viaggi dalla propria sede a Roma e dal comando dell'Accademia per i viaggi di ritorno in famiglia.

Art. 28.

Eventuali spese a carico dei concorrenti civili

I candidati non militari durante la loro permanenza presso l'Accademia per le prove orali, potranno fruire, ove lo richiedano, dell'alloggio gratuito e del vitto, a pagamento.

Saranno a carico delle famiglie le spese eventualmente incontrate per l'acquisto di specialità medicinali, per consulti o per interventi operatori, anche se, per ragioni di urgenza, il comando dell'Accademia abbia disposto il ricovero in clinica e l'intervento operatorio da parte di specialisti civili.

Art. 29.

Allievi provenienti dai civili

Durante il corso agli allievi provenienti dai licenziati presso gli istituti d'istruzione media di secondo grado sarà corrisposta un'indennità giornaliera di L. 308.

La corresponsione delle indennità sarà sospesa per la durata di interruzione del corso o di degenza in luogo di cura o di licenza straordinaria per infermità non dipendente da causa di servizio.

Gli allievi godranno gratuitamente del vitto e della prima vestizione, che sono a carico dello Stato.

Sono, invece, poste a carico degli allievi:

le spese per la manutenzione del vestiario;

le spese relative all'istruzione e cioè per l'acquisto di libri di testo, sinossi ed oggetti di cancelleria;

le spese di carattere personale e straordinarie.

Gli allievi, inoltre, all'atto del loro ingresso all'Accademia dovranno essere provvisti di un corredo, che verrà stabilito dal Comando generale della guardia di finanza.

Per il pagamento delle spese di cui sopra, le famiglie degli allievi dovranno corrispondere al comando dell'Accademia:

L. 55.000 all'atto dell'ingresso all'Accademia stessa;

L. 45.000 da versare, durante il primo anno di corso, in tre rate trimestrali di L. 15.000 ciascuna.

Art. 30.

Allievi provenienti dai sottufficiali del Corpo

Il trattamento economico degli allievi provenienti dai sottufficiali della Guardia di finanza è regolato dalla legge 21 dicembre 1948, n. 1580.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 marzo 1965

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *aprile* 1965
Registro n. 12 *Finanze, foglio n.* 332. — BAIOCCHI

ALLEGATO 1

Modello della domanda di ammissione al concorso
(in carta da bollo da L. 400)

Al Comando generale della guardia di finanza - ROMA.

Il sottoscritto (1) . . . . nato a . . . . . . il . . . . domiciliato a . . . . provincia di . . . . in via . . . . n. . ., chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per la ammissione di quarantacinque allievi al 65° corso dell'Accademia della guardia di finanza.

Dichiara di aver conseguito (o di presumere di poter conseguire nella 1ª o 2ª sessione del corrente anno scolastico) il diploma di (2) . . . ., di essere iscritto al distretto militare di (3) . . . . oppure iscritto nelle liste di leva del comune di (4) . . . .

Dichiara altresì che la propria famiglia risiede a . . . . provincia di . . . . in via . . . . n. . . .

Data . . . .

Il candidato

. . . .

Controfirma (5)

. . . .

---

(1) Cognome e nome (possibilmente in stampatello).

(2) Specie del titolo di studio: maturità classica o scientifica, abilitazione tecnica commerciale, industriale, natuica, agraria, per geometra o magistrale.

(3) Per i concorrenti che abbiano già partecipato alla visita di leva.

(4) Per i concorrenti non ancora chiamati alla visita di leva.

(5) E' obbligatoria da parte del padre o da chi esercita la patria potestà o tutela, qualora il candidato non abbia superato il 21 anno e non rivesta la qualifica di militare alle armi.

ALLEGATO 2

PROGRAMMI DEGLI ESAMI DI AMMISSIONE

CULTURA GENERALE
(Prova scritta)

Storia
(Prova orale)

1. Gli Stati europei dopo la pace di Westfalia. Le guerre di successione. Tendenze riformatrici nella cultura e nella politica europea.
2. La rivoluzione francese nelle sue cause, nei suoi svolgimenti: caratteri e personaggi più importati.
3. L'opera militare e politica di Napoleone I. L'Italia dal 1789 al 1815.
4. La Restaurazione e la Santa Alleanza. Le organizzazioni segrete in Europa ed in Italia. Moti liberali del 1820-21.

5. L'Austria nella Lombardia e nelle Venezie. La reazione negli Stati italiani. I Balcani e l'indipendenza greca.
6. Rivolgimenti europei nel 1830-31. Giuseppe Mazzini e la Giovine Italia. Le insurrezioni italiane nel 1831.
7. Vincenzo Gioberti ed il neo guelfismo. Riforme e statuti. La prima guerra di indipendenza italiana (1848-49). Giuseppe Garibaldi.
8. Repubblicani federalisti e orientamento monarchico in Italia. Camillo Cavour ed il decennio di preparazione.
9. Gli anni decisivi del Risorgimento italiano: la seconda guerra di indipendenza, le annessioni, la spedizione dei Mille; la proclamazione del Regno d'Italia; la terza guerra di indipendenza.
10. Il regno della Regina Vittoria in Inghilterra. Consolidamento ed estensione dell'Impero britannico. L'Impero francese, la unità germanica e la guerra del 1870-71. L'occupazione di Roma. Legge delle guarentigie.
11. La questione d'oriente prima e dopo il congresso di Berlino (1878). Vicende degli Stati europei dal 1870 al 1914 e loro relazioni con altre parti del mondo. L'espansione coloniale.
12. Le colonie inglesi d'America. Cause della rivoluzione americana. La guerra di indipendenza. La costituzione degli Stati Uniti. Espansione degli Stati Uniti nel secolo XIX e loro ascensione al rango di grande potenza.
13. Lo sviluppo del capitalismo in Europa e nel mondo nel secolo XIX. Liberalismo e socialismo. La questione sociale. La partecipazione alla lotta politica delle classi meno abbienti.
14. Il Governo della Destra in Italia; sue figure più rappresentative. La Sinistra al potere e suoi principali esponenti.
15. Lo sviluppo dell'Italia tra il 1870 e il 1900. Il consolidamento dello Stato. La Triplice Alleanza (1882); Francesco Crispi; la colonia Eritrea e l'espansione coloniale. Incremento economico e demografico.
16. La vita italiana dal 1900 al 1914. L'impresa libica. I partiti politici; sviluppo delle tendenze democratiche.
17. La guerra mondiale (1914-1918) con particolare riguardo all'intervento italiano. La rivoluzione russa. I trattati di pace.
18. Il ventennio tra le due guerre mondiali. L'Europa e l'Italia dal 1919 al 1939.
19. La seconda guerra mondiale (1940-45) e sue conseguenze. La resistenza, la lotta di liberazione, la Costituzione della Repubblica Italiana; ideali e realizzazioni della democrazia.
20. Il tramonto del colonialismo e nuovi Stati nel mondo.
21. Istituti e organizzazioni per la cooperazione fra i popoli. Comunità europea.

Geografia

(Prova orale)

1. Geografia generale:
Definizione. Partizione della geografia. Genesi della formazione terrestre. Cenni sulle ere: caratteristiche, sommaria suddivisione in periodo.
2. Geografia astronomica e geografia fisica:
Sfera celeste e sfera terrestre. Il sistema solare. Pianeti e satelliti. La sfera terrestre: equatore, meridiani, paralleli, tropici, cerchi polari. Latitudine, longitudine. Movimenti della Terra e fenomeni che ne derivano.
Punti cardinali, rosa dei venti. Configurazione generale della superficie della Terra.
3. Terreno:
Planimetria, altimetria: continente, penisola, isola, capi, golfi, ecc.
Distribuzione del terreno secondo il criterio altimetrico, morfologico.
4. Clima ed acque:
Clima: definizione, suoi elementi e suoi fattori.
Acque: suddivisione delle acque: atmosferiche, continentali, regime dei corsi d'acqua: idrografia sotterranea e sorgenti.
Azioni delle acque.
5. Vegetazione. Animali. Uomo:
Vegetazione: flora. Forme di vegetazione.
Animali: fauna.
Uomo: fattori che influenzano la distribuzione geografica dell'uomo; terreno, clima, vegetali, animali. Razze umane e loro distribuzione sulla superficie terrestre.
6. Geografia economica:
Lineamenti generali di geografia economica. Cenni storici. L'utilizzazione del mondo vegetale. Le risorse del sottosuolo e l'economia estrattiva terrestre e marina. La utilizzazione del mondo animale. Aspetti geografici dell'industria e del commercio. Le vie di comunicazione e i mezzi di trasporto.
7. Europa:
Regioni: (con particolare riguardo alle regioni confinanti con l'Italia) sistemi montani principali; mari e coste; fiumi e laghi. Suddivisione politica. Lineamenti economici.
8. L'Italia:
Configurazione generale: orografia (con speciale riferimento al sistema alpino ed appenninico), valichi principali, mari, coste, isole e fiumi; popolazione; suddivisione politica ed amministrativa. L'ambiente economico: l'agricoltura, l'allevamento, la pesca, la caccia, l'industria, il commercio, le comunicazioni e i trasporti.
9. Asia - Africa:
Cenni sui principali sistemi montani e sui più importanti fiumi; suddivisione politica. Lineamenti economici.
10. Americhe - Oceania:
Cenni sui principali sistemi montani e sui più importanti fiumi; suddivisione politica. Lineamenti economici.

Matematica

(Prova orale)

Aritmetica ed algebra:
1. Proporzioni fra numeri, proporzionalità diretta ed inversa regola di ripartizione.
2. Operazioni con monomi e polinomi, potenza di un binomio.
3. Scomposizione in fattori, divisibilità per $x - a$.
4. Equazioni e sistemi di equazioni di 1° grado.
5. Equazioni di 2° grado o riducibili a quelle di 2° grado, sistemi di grado superiore al 1°, applicazione a problemi di 1° e 2° grado - Logaritmi.
6. Funzione di una variabile, rappresentazione grafica di una funzione: $y = ax$, $y = ax + b$, $y = ax^2$, $y = \frac{a}{x}$.

Geometria:
1. Equivalenza nel piano, teorema di Pitagora e sue applicazioni.
2. Misura di grandezze, proporzioni e proporzionalità diretta, costruzioni fondamentali (quarta, terza e media proporzionale).
3. Similitudine nel piano.

Matematica finanziaria:
1. Interesse semplice, interesse composto.
2. Annualità.
3. Ammortamento.

Trigonometria:
1. Misure degli angoli e degli archi.
2. Valutazione algebrica di archi ed angoli.
3. Definizione e studio delle funzioni circolari.
4. Teoria degli archi associati e conseguenze.
5. Espressioni mutue delle funzioni circolari. Archi particolari.
6. Formule di addizione degli archi e loro conseguenze.
7. Formule di duplicazione e applicazioni.
8. Formule di biserzione e applicazioni.
9. Identità - Equazioni e sistemi goniometrici di tipi notevoli.

TESI DELLE PROVE ORALI

I. *Storia*:
1. Gli Stati europei dalla pace di Westfalia alla fine del secolo XVII.
La guerra di successione d'Austria.
Vincenzo Gioberti ed il neoguelfismo.
La guerra mondiale 1914-18, con particolare riguardo all'intervento italiano.
I trattati di pace della prima guerra mondiale.
2. Tendenze riformatrici nella cultura e nella politica europea del secolo XVIII.
La rivoluzione francese: dagli Stati generali all'Assemblea legislativa.
Pio IX, le riforme e gli Statuti in Italia.
La guerra franco-tedesca del 1870-71.

Liberalismo e socialismo.
La questione sociale nel secolo XIX.
Espansione coloniale delle nazioni europee nel secolo XIX e attriti conseguenti.
3. La guerra di successione polacca.
I Balcani e l'indipendenza greca.
Consolidamento ed estensione dell'Impero britannico.
L'occupazione di Roma e la legge delle guarentigie.
La rivoluzione russa del 1917.
L'Italia dal 1870 al 1900: Destra e Sinistra al potere.
4. La guerra di successione di Spagna.
La rivoluzione francese: dalla Convenzione al Direttorio.
La prima guerra d'indipendenza italiana.
Aspromonte e Mentana.
La Triplice Alleanza.
5. L'Austria e i Turchi dalla pace di Westfalia alla pace di Carlovitz.
La Carboneria e i moti carbonari.
Camillo Cavour e la seconda guerra d'indipendenza.
La spedizione dei Mille.
La proclamazione del Regno d'Italia.
La vita italiana dal 1900 al 1914: i partiti politici; lo sviluppo delle tendenze democratiche.
6. L'opera militare e politica di Napoleone I: il Consolato.
L'Italia dal 1789 al 1815.
L'Austria nella Lombardia e nelle Venezie.
La reazione degli Stati italiani dopo i moti del 1848.
Repubblicani, federalisti e orientamento monarchico in Italia.
Vicende degli Stati europei dal 1870 al 1914.
7. La restaurazione e la Santa Alleanza.
Le organizzazioni segrete in Europa e in Italia.
I moti liberali del 1820-21.
Le colonie inglesi d'America e la formazione degli Stati Uniti.
Francesco Crispi e l'espansione coloniale italiana.
L'impresa libica.
8. La terza guerra d'indipendenza italiana.
Giuseppe Mazzini e la Giovine Italia.
I moti mazziniani.
La questione d'Oriente e il Congresso di Berlino del 1878.
La politica di Bismarck.
I Balcani dal congresso di Berlino alle crisi del 1896-97, 1908-09, 1912-13.
9. L'opera militare e politica di Napoleone I; l'Impero.
L'espansione degli Stati Uniti d'America nel secolo XIX e loro ascensione al rango di grande potenza.
I rivolgimenti del 1830-31 in Europa, con particolare riguardo a quelli italiani.
Lo sviluppo del capitalismo in Europa.
L'Europa e l'Italia dal 1919 al 1939.
10. Lo sviluppo dell'Italia dal 1870 al 1900; il consolidamento dello Stato, l'incremento economico e demografico.
La seconda guerra mondiale (1939-45) e sue conseguenze.
La resistenza, la lotta di liberazione, la Costituzione della Repubblica Italiana; ideali e realizzazioni della democrazia.
Il tramonto del colonialismo e nuovi Stati nel mondo.
Istituti e organizzazioni per la cooperazione fra i popoli.
La Comunità europea.

II. *Geografia*:

1. *a*) Definizione e partizione della geografia, genesi della formazione terrestre. Ere geologiche: loro caratteristiche e suddivisione in periodi.
b) Descrizione generale e caratteristiche principali del sistema alpino.
c) Lineamenti generali di geografia economica. Cenni storici.
2. *a*) Planimetria e altimetria: continente, penisola, isola, capi, golfi, montagne, colline. Distribuzione del terreno secondo il criterio altimetrico e morfologico.
b) Monti e fiumi della Francia e della Svizzera.
c) Le Alpi centrali: caratteristiche, suddivisione, valichi. I fiumi del versante tirrenico.
d) L'utilizzazione del mondo vegetale.
3. *a*) Le acque e loro suddivisione. Regime dei corsi di acqua. Idrografia sotterranea e sorgente. Azione delle acque.
b) I maggiori laghi europei. Monti e fiumi principali dell'Asia.
c) L'Appennino settentrionale: caratteristiche, suddivisione, valichi. I mari italiani: denominazione, estensione, profondità massima.
d) Le risorse del sottosuolo e l'economia estrattiva terrestre e marina.
4. *a*) Distribuzione geografica della flora e della fauna. Forme di vegetazione.
b) Monti e fiumi principali dell'Africa.
c) L'Appennino centrale: caratteristiche, suddivisione, valichi, cime più elevate. Esame delle coste tirreniche: configurazione, capi, promontori, golfi.
d) L'utilizzazione del mondo animale.
5. *a*) Sfera celeste. Il sistema solare. Pianeti e satelliti.
b) Il continente europeo. Confini, superfici e popolazione. Posizione geografica.
c) Descrizione generale e caratteristiche principali del sistema appenninico.
d) Aspetti geografici dell'industria e del commercio.
6. *a*) L'uomo. Fattori che influenzano la distribuzione geografica dell'uomo. Popolazione e superficie dei vari continenti.
b) Monti e fiumi principali delle due Americhe.
c) L'Appennino meridionale: caratteristiche, suddivisione, valichi, cime più elevate. Esame delle coste adriatiche e joniche: configurazione, capi, promontori, golfi.
d) Le vie di comunicazione e i mezzi di trasporto.
7. *a*) Sfera terrestre: equatore, meridiani, paralleli, tropici, cerchi polari. Latitudine e longitudine.
b) Esame delle coste europee: mari, golfi, penisole. Le isole e i gruppi di isole più importanti dell'Europa.
c) Il Po e i suoi affluenti. Monti, fiumi, golfi, capi della Sicilia e della Sardegna.
d) L'ambiente economico dell'Italia: agricoltura e lo allevamento.
8. *a*) Configurazione generale della superficie terrestre. Forma e dimensione della terra. Distribuzione della terra e delle acque nel globo. Punti cardinali e rosa dei venti.
b) Monti e fiumi dell'Austria.
c) Le Alpi occidentali: caratteristiche, suddivisione, valichi. I fiumi del versante adriatico e jonico.
d) L'ambiente economico dell'Italia: la pesca e la caccia.
9. *a*) Clima: definizione e suoi elementi e fattori, classificazione dei climi.
b) Monti e fiumi della Penisola balcanica. Il Danubio ed i suoi affluenti principali.
c) Le Alpi orientali: caratteristiche, suddivisione, valichi. Isole e gruppi di isole nei mari italiani.
d) L'ambiente economico dell'Italia: l'industria e il commercio.
10. *a*) Movimenti della terra e fenomeni che ne derivano. Razze umane e loro distribuzione sulla superficie terrestre.
b) L'Oceania: descrizione generale. Monti e fiumi principali dell'Australia.
c) Suddivisione politica e amministrativa dell'Italia.
d) L'ambiente economico dell'Italia: le comunicazioni ed i trasporti.

III. *Matematica*:

1. Misura delle grandezze.
Proprietà ed esercizi sulle proporzioni.
Sistemi di equazione di 1° grado.
Interesse semplice.
Identità goniometriche.
Problemi di 1° grado.
2. Grandezze direttamente proporzionali.
Potenza di un binomio.
Teorema di Talete. Triangoli simili.
Definizione e studio funzioni circolari.
Interesse composto.
Problemi di 2° grado.
3. Grandezze inversamente proporzionali.
Divisibilità per il binomio $x - a$.
Scomposizione in fattori.
Teoria degli archi associati e conseguenze.
Ammortamento.
Problemi di 1° grado.

4. Regola di ripartizione semplice diretta ed inversa.
Equazioni di 2° grado.
Equivalenza nel piano. Teorema di Pitagora.
Formule di addizione degli archi e loro conseguenze.
Annualità.
Problemi di 2° grado.
5. Regola di ripartizione composta.
Sistemi di grado superiore al 1°.
Similitudine nel piano.
Ammortamento.
Formule di duplicazione e applicazioni.
Problemi di 2° grado.
6. L'interesse composto.
Funzione di una variabile. Rappresentazione grafica di $y = ax + b$, $y = ax^2$, $y = \frac{a}{x}$.
Identità goniometriche.
Problemi di 2° grado.
7. Annualità.
Equazioni di 1° grado.
Costruzioni fondamentali (quarta, terza e media proporzionale).
Teoria degli archi associati e conseguenze.
Espressioni mutue delle funzioni circolari. Archi particolari.
Problemi di 1° grado.
8. Problemi del 3 semplice diretto.
Equazioni riducibili al 2° grado.
Aree del cerchio e delle sue parti.
Annualità.
Formule di biserzione Applicazioni.
Problemi di 2° grado.
9. Problemi del 3 semplice inverso.
Sistemi simmetrici.
Rapporto tra i perimetri e tra aree di poligoni simili.
Risoluzione dei triangoli rettangolari.
L'interesse composto.
Equazioni goniometriche.
10. Problemi del 3 composto.
Operazioni con monomi e polinomi.
Misure riguardanti i triangoli, parallelogrammi, poligoni regolari.
Ammortamento.
Misure degli angoli e degli archi. Valutazione algebrica di archi ed angoli.
Semplici sistemi goniometrici.

Il Ministro: TREMELLONI

(2685)

MINISTERO DEL TESORO

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami a trentacinque posti di ispettore in prova nel ruolo della carriera degli ispettori dell'Ispettorato generale di finanza della Ragioneria generale dello Stato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del predetto testo unico;
Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1958, n. 557;
Vista la legge 16 agosto 1962, n. 1291;
Visto il proprio decreto 13 febbraio 1964, col quale è stato indetto un concorso per titoli ed esami a trentacinque posti di ispettore in prova nel ruolo della carriera direttiva degli ispettori dell'Ispettorato generale di finanza della Ragioneria generale dello Stato;
Visto il proprio decreto 19 agosto 1964, col quale è stato prorogato il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso predetto;
Considerato che occorre procedere alla costituzione della Commissione esaminatrice del concorso sopracitato;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami a trentacinque posti di ispettore in prova nel ruolo della carriera degli ispettori dell'Ispettorato generale di finanza della Ragioneria generale dello Stato, indetto col decreto ministeriale 13 febbraio 1964, citato nelle premesse, è composta come segue:

Presidente:
Laschena avv. Renato, consigliere di Stato.

Membri:
Narduzzi prof. Nestore, ordinario di politica economica e finanziaria nell'Università di Perugia;
Riparbelli prof. Alberto, ordinario di ragioneria generale ed applicata nell'Università di Firenze;
Giordano dott. Salvatore, ispettore generale nel ruolo della carriera direttiva degli ispettori dell'Ispettorato generale di finanza della Ragioneria generale dello Stato;
Gangemi dott. Federico, ispettore generale nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal direttore di divisione nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, Danieli dottor Giovanni.

Ai componenti della suddetta Commissione esaminatrice competono i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

La relativa spesa graverà sul capitolo 2341 del bilancio passivo di questo Ministero per l'esercizio finanziario in corso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 febbraio 1965

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1965
Registro n. 8, foglio n. 72

(2668)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per esami a settantotto posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera del personale di concetto dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico sopra citato;
Veduta la legge 4 novembre 1950, n. 888;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;
Veduto il decreto ministeriale 25 luglio 1964 (registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 1964, registro n. 63, foglio n. 152), con il quale è stato indetto un concorso per esami a settantotto posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera del personale di concetto amministrativo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per esami a settantotto posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera del personale di concetto dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi, di cui alle premesse del presente decreto, è costituita come segue:

D'Aniello dott. Guido, ispettore generale, presidente;
Aiello dott. Antonio, direttore di divisione;
Lamarra dott. Corrado, direttore di divisione;
Palenca Tabulazzi prof. Vittorio, ordinario di materie giuridiche ed economiche nell'Istituto tecnico di Atri (Teramo);

Mazzaroppi prof. Antonio, ordinario di italiano e storia presso l'Istituto tecnico commerciale « Duca degli Abruzzi », Roma;

Calà prof.ssa Maria, ordinario di lingua tedesca nell'Istituto tecnico commerciale « Quintino Sella » di Roma, membro aggregato.

Le funzioni di segretario sono affidate alla dott.ssa Mirella Giovansanti, consigliere di 1ª classe.

La spesa relativa, che, in via presuntiva, è accertata in L. 3.500.000 (tremilionicinquecentomila), graverà sul cap. 1094 del bilancio di questo Ministero per l'anno finanziario 1965.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 gennaio 1965

Il Ministro: Gui

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1965
Registro n. 22, foglio n. 394

(2654)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Diario delle prove scritte del concorso pubblico per esami a diciotto posti di vice ufficiale idraulico in prova, indetto con decreto ministeriale 6 novembre 1964.

Le prove scritte del concorso pubblico per esami a diciotto posti di vice ufficiale idraulico in prova, indetto con il decreto ministeriale 6 novembre 1964, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno, nei giorni 10, 11 e 12 maggio 1965, alle ore 8,30.

(2754)

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso relativo alla graduatoria del concorso per esami a diciassette posti di vice ispettrice in prova nel ruolo della carriera direttiva della polizia femminile, indetto con decreto ministeriale 20 aprile 1964.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel n. 2 del Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno del 1°-28 febbraio 1964, è stato pubblicato il decreto ministeriale 10 dicembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 1965, registro n. 2 Interno, foglio n. 157, che approva la graduatoria generale di merito, nonchè quella delle vincitrici nel concorso per esami a diciassette posti di vice ispettrice in prova nel ruolo della carriera direttiva della polizia femminile, indetto con decreto ministeriale 20 aprile 1964.

(2755)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Diario delle prove scritte del concorso per esami a sette posti di ispettore in prova (coefficiente 271) nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato tecnico dell'industria, riservato ai laureati in ingegneria, di qualunque specializzazione.

Le prove scritte del concorso per esami a sette posti di ispettore in prova (coefficiente 271) nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato tecnico dell'industria, riservato ai laureati in ingegneria, di qualunque specializzazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 27 luglio 1964, avranno luogo in Roma presso il Ministero dell'industria e del commercio - Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale, nei giorni 3, 4 e 5 giugno 1965, con inizio alle ore 8.

(2736)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FROSINONE

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Frosinone

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1004 del 16 febbraio 1965, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1963;

Visto il proprio decreto n. 1005 del 17 febbraio 1965, con il quale il dott. Pasquale Santangeli è stato dichiarato vincitore per la condotta unica del comune di Casalvieri;

Considerato che il dott. Santangeli predetto è da considerarsi rinunciatario ai sensi dell'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'ordine di graduatoria dei concorrenti risultati idonei e l'ordine di preferenza delle sedi dagli stessi indicato;

Visto il citato regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

Il dott. Boccini Bernardino, 5° classificato nella graduatoria di merito del concorso indicato in premessa è dichiarato vincitore del concorso stesso per la condotta unica del comune di Casalvieri.

Il sindaco del comune di Casalvieri è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e del Comune interessato.

Frosinone, addì 8 aprile 1965

(2737) *Il medico provinciale*: Carola

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.